



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 10.05.1995

COM(95) 166 def.

95/0109(SYN)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**che modifica la direttiva 91/439/CEE
concernente la patente di guida**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A. PROPOSTA PRELIMINARE

1. Con l'adozione della direttiva 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980, il Consiglio intendeva in particolare facilitare la circolazione delle persone che si spostano all'interno della Comunità o che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno superato l'esame di guida. In questo contesto, il Consiglio ha deciso di istituire un modello comunitario di patente nazionale descritto nell'allegato I della direttiva.
2. Il 29 luglio 1991, il Consiglio ha adottato una seconda direttiva concernente la patente di guida (direttiva 91/439/CEE), che adatta il modello istituito dalla direttiva 80/1263/CEE per tener conto, in particolare, dell'armonizzazione delle categorie e delle sottocategorie di veicoli e per facilitare la comprensione delle patenti sia all'interno della Comunità che all'esterno. Il modello riveduto introduceva segnatamente l'obbligo della fotografia del titolare e la sostituzione di parti di testo con diciture codificate o disegni, evitando in tal modo la necessità di traduzioni.
Le patenti di guida nazionali rilasciate a decorrere dall'1.7.1996 dovranno essere conformi al modello riveduto, che sarà obbligatorio anche per i paesi membri del SEE (Spazio economico europeo).
3. Attualmente la Finlandia, la Svezia e la Norvegia rilasciano patenti di guida di tipo plastificato analoghe alla carta d'identità e non desiderano ritornare al modello comunitario di tipo cartaceo descritto nell'allegato I della direttiva 91/439/CEE.

Da parte sua, il Regno Unito desidera stampare la fotografia del titolare sulle patenti di guida che rilascia, utilizzando un metodo di riproduzione efficace. Per questi motivi occorre modificare la direttiva 91/439/CEE per dare agli Stati membri che lo desiderano la facoltà di rilasciare patenti di guida di tipo diverso da quello prescritto.

4. Inoltre, lo sviluppo tecnologico, in particolare nel settore della telematica, consentirà di elaborare nuove applicazioni, quali ad esempio l'impiego di carte intelligenti o carte a microprocessore che aprono la strada alla produzione e alla gestione efficiente dei documenti e delle informazioni in essi contenute, nonché alle funzionalità che sono in grado di offrire sia alle amministrazioni che ai titolari.

In proposito, un primo passo concreto nel settore dei documenti personali intelligenti riguarda l'introduzione della "scheda del conducente" che permetterà di memorizzare l'attività dei conducenti professionisti nel quadro dell'applicazione della regolamentazione sociale in materia di trasporti stradali (COM(94)323 def.).

5. Da uno studio di fattibilità e da una serie di discussioni con esperti nazionali è risultato che una patente di guida sotto forma di carta elettronica del tipo "carta di credito" è una soluzione d'avanguardia, che risponde contemporaneamente a tutti i requisiti in termini di formato, di produzione, di flessibilità e di funzionalità, nel contesto di un'applicazione per patenti di guida. In attesa della normalizzazione di taluni elementi indispensabili per garantire la compatibilità e l'interoperabilità, è opportuno aprire la strada al progresso adottando fin d'ora un supporto in grado di integrarsi negli sviluppi telematici futuri.

In ogni caso, qualsiasi modello di patente di guida deve essere autosufficiente, cioè deve contenere tutte le informazioni necessarie al riconoscimento e al controllo della patente di guida, sia all'interno dell'Unione europea che all'esterno, senza che a tal fine si debba ricorrere a tecnologie o a materiali specifici.

B. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

La proposta di direttiva intende introdurre un nuovo modello comunitario di patente di guida che costituisca un'alternativa al modello descritto nell'allegato I della direttiva 91/439/CEE: una patente tipo "carta di credito", che risponda alle esigenze degli Stati che rilasciano questo tipo di patente, di quelli che devono controllarle e dei titolari delle stesse, rispettando gli obiettivi del riconoscimento reciproco ed aprendo la strada al progresso tecnologico.

L'adozione della presente proposta di direttiva con effetto dall'1.7.1996 consentirebbe agli Stati membri (e ai paesi membri del SEE) di passare direttamente dal modello attuale previsto dalla direttiva 80/1263/CEE al nuovo modello tipo "carta di credito".

C. GIUSTIFICAZIONE SOTTO IL PROFILO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

- a) Quali sono gli obiettivi della presente direttiva rispetto agli obblighi della Comunità?

La direttiva intende definire un modello comunitario di patente di guida nazionale che ne faciliti la comprensione e, di conseguenza, il riconoscimento all'interno della Comunità, tanto più che l'articolo 1 della direttiva 91/439/CEE ha stabilito il principio del riconoscimento senza sostituzione delle patenti di guida il cui titolare abbia trasferito la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente.

La direttiva contribuisce alla libera circolazione delle persone nell'Unione europea e alla sicurezza stradale agevolando, in caso di necessità, il controllo delle patenti di guida.

- b) L'azione è di competenza esclusiva della Comunità o la competenza è ripartita con gli Stati membri?

Competenza ripartita: articolo 75, paragrafo 1, lettera c), del Trattato.

- c) Qual è la dimensione comunitaria del problema (ad es.: numero di Stati membri interessati e soluzione attualmente adottata)?

La direttiva 91/439/CEE, che definisce il modello comunitario al quale le patenti di guida nazionali devono conformarsi, si applica a tutti gli Stati membri. Il nuovo allegato offre agli Stati membri la possibilità di scegliere tra due modelli alternativi in funzione delle loro esigenze particolari e di garantirne il riconoscimento da parte degli altri Stati membri.

Queste disposizioni si applicano anche ai paesi membri del SEE.

- d) Qual è la soluzione più efficace, tenuto conto degli strumenti di cui la Comunità e gli Stati membri possono disporre?

Il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida all'interno della Comunità europea si basa, in particolare, sull'esistenza di un modello comunitario che ne facilita la comprensione, al quale le amministrazioni nazionali si conformano; l'adozione di modelli nazionali diversi comprometterebbe questo obiettivo fondamentale.

La definizione e l'adozione di un modello comune è pertanto giustificata.

- e) Qual è il valore aggiunto effettivo di questa azione per la Comunità e quale sarebbe il costo dell'inazione?

L'adozione di un nuovo modello comunitario consente di risolvere i problemi che il rilascio della patente di tipo cartaceo presenta per alcuni Stati membri, rispettando le esigenze degli altri Stati che devono effettuare controlli su di esse e garantendo il riconoscimento delle patenti ai loro titolari che circolano all'interno dell'Unione europea. Il nuovo modello apre inoltre la strada a nuove applicazioni (cfr. par. A.2.).

In caso di inazione, i problemi tecnici riscontrati da alcuni Stati membri non saranno risolti in maniera soddisfacente, ostacolando lo sviluppo tecnologico ed il progresso in materia di flessibilità, sicurezza, controlli e gestione delle patenti di guida.

- f) Quali strumenti di azione sono a disposizione della Comunità?
E' necessaria una regolamentazione uniforme o è sufficiente una direttiva che fissi gli obiettivi generali, rimettendone l'applicazione agli Stati membri?

La direttiva 91/439/CEE definisce le specifiche alle quali devono conformarsi le patenti di guida nazionali. Soltanto un emendamento a questa direttiva consente di introdurre un modello alternativo la cui adozione garantisca ai titolari l'ulteriore riconoscimento all'interno dello Spazio economico europeo. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale informa anche altri paesi (ad esempio i paesi dell'Est) del nuovo modello in vigore; alcuni di questi paesi sono peraltro pronti ad adottare il medesimo schema per il loro modello nazionale, ampliando così gli effetti e i vantaggi della normalizzazione.

D. COERENZA CON LE ALTRE POLITICHE O AZIONI COMUNITARIE

L'azione è intesa, in particolare, a preparare il terreno alla compatibilità e all'interoperabilità con la futura scheda dei conducenti professionisti indicata nella proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio e la direttiva (CEE) n. 88/599 del Consiglio, relativa all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. In senso più ampio, questa azione è coerente con le attività svolte nel quadro degli sviluppi tecnologici relativi alle applicazioni telematiche (risoluzione 94/C 309/01 del Consiglio, del 24 ottobre 1994, relativa alla telematica nel settore dei trasporti).

E. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

L'articolo 1 istituisce l'allegato I bis (modello comunitario di patente di guida del tipo "carta di credito") come alternativa al modello cartaceo dell'allegato I della direttiva 91/439/CEE.

L'articolo 2 prevede che il nuovo modello possa essere introdotto a partire dall'1.7.1996, data di entrata in vigore della direttiva 91/439/CEE.

L'allegato I bis definisce il modello comunitario alternativo di patente di guida.

F. INTERESSE AI FINI DEL SEE

La direttiva 91/439/CEE si applica integralmente ai paesi membri del SEE. E' stata tuttavia concessa una deroga temporanea ai paesi membri del SEE per quanto riguarda il modello comunitario di cui all'allegato I della direttiva 91/439/CEE, in attesa dell'adozione del modello alternativo del tipo "carta di credito" proposto nella presente direttiva.

Progetto di proposta di
direttiva del Consiglio
che modifica la direttiva 91/439/CEE
concernente la patente di guida

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione¹,

in cooperazione con il Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

considerando che la direttiva del Consiglio 91/439/CEE⁴ del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 94/72/CE⁵, dispone che le patenti di guida nazionali siano rilasciate secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I;

considerando che è opportuno introdurre un'alternativa al modello di patente di guida che consenta l'utilizzazione di tecniche di gestione moderne, una maggiore flessibilità d'impiego, un aumento della sicurezza e una riduzione del rischio di contraffazioni;

considerando che nella progettazione del nuovo modello di patente di guida si dovrebbe prevedere uno spazio per l'eventuale introduzione di un microprocessore;

1

2

3

⁴ GU L 237 del 24.08.1991, pag. 1.

⁵ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 86.

considerando che, per garantire la compatibilità e l'interoperabilità in tutta l'Unione europea, è opportuno definire specifiche e norme comuni prima che i suddetti microprocessori vengano introdotti separatamente da ciascuno Stato membro;

considerando che in questo contesto si dovrebbe tener conto della futura introduzione di una scheda del conducente per i conducenti professionisti, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 3821/85⁶ del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

considerando che, per quanto riguarda le specifiche tecniche del modello di patente di guida, la presente direttiva si basa sul nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica, poiché stabilisce l'ambito generale delle specifiche, lasciando alle procedure di normalizzazione industriale il compito di disciplinarne le disposizioni specifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, ed all'articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunte le parole "o I bis" dopo le parole "allegato I".
2. E' aggiunto un nuovo allegato, l'allegato I bis, conformemente all'allegato della presente direttiva.

⁶ GU n° L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano, previa consultazione con la Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'applicazione della presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 1996.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità relative al riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

"ALLEGATO I bis"

alla direttiva 91/439/CEE

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

(Alternativo al modello dell'allegato I)

1. Il modello comunitario di patente di guida deve possedere le seguenti caratteristiche:

- le caratteristiche fisiche della scheda sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1;
- le dimensioni e la posizione dei contatti sono conformi alla norma ISO 7816-2;
- i segnali elettronici e i protocolli di trasmissione sono conformi alla norma ISO 7816-3;
- i comandi di scambio tra industrie sono conformi alla norma ISO 7816-4 (ancora a livello di progetto).

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

- a) la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
- b) la menzione del nome dello Stato membro che rilascia la patente (facoltativa);
- c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu circondato da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B	:	Belgio	I	:	Italia
DK	:	Danimarca	L	:	Lussemburgo
D	:	Germania	NL	:	Paesi Bassi
GR	:	Grecia	A	:	Austria
E	:	Spagna	P	:	Portogallo
F	:	Francia	FIN	:	Finlandia
IRL	:	Irlanda	S	:	Svezia
			UK	:	Regno Unito

- d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata sono stampate nel modo seguente:
 - 1. cognome del titolare;
 - 2. nome del titolare;
 - 3. data e luogo di nascita del titolare;

4.
 - a. data di rilascio della patente
 - b. data di scadenza della validità amministrativa della patente;
 - c. designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);
 5. numero della patente;
 6. fotografia del titolare;
 7. firma del titolare;
 8. residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);
 9. le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
- e) la dicitura "modello delle Comunità europee" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue delle Comunità europee, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente.

Permiso de Conducción

Kørekort

Führerschein

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Ajokortti

Permis de Conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Rijbewijs

Carta de Condução

Körkort

f) colori di riferimento:

- blu: blu pantone riflesso C
- giallo: giallo pantone n° 2

Previa consultazione con la Commissione, possono essere aggiunti colori e/o dispositivi di sicurezza supplementari.

La pagina 2 contiene:

- a)
9. le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
 10. data del primo rilascio per ciascuna categoria o sottocategoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o scambio);
 11. data di scadenza della validità per ciascuna categoria o sottocategoria;
 12. le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

- codici da 1 a 99 : codici comunitari armonizzati;
- codici 100 e superiori : codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie rilasciate, può essere stampato sotto le colonne 9, 10 e 11.

- b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulla pagina 1 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12).

Lo Stato membro che desidera redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente allegato.

- c) Un microprocessore (facoltativo).

Oltre alle disposizioni previste al paragrafo 1 del presente allegato, le specificazioni relative al microprocessore saranno precisate in futuro.

- d) Previa consultazione con la Commissione, possono essere aggiunti colori o marcature (come il codice a barre, simboli nazionali, elementi di sicurezza, ecc.), senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente allegato.

3. Disposizioni particolari

- a) La validità amministrativa del modello di patente di guida di cui allo presente allegato sarà limitata ad un massimo di 10 anni.
- b) Se la scheda di patente di guida è munita di un microprocessore, il titolare ha accesso alle informazioni in esso memorizzate.

MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

PAGINA 1

PATENTE DI GUIDA
1.
2.
3.
4a. 4c.
4b.
5.
7.
(8.)
9.

STATO MEMBRO


6. **FOTOGRAFIA**


PAGINA 2



1. Cognome 2. Nome
3. Data e luogo di nascita
4a. Patente rilasciata il
4b. Valore fino al
4c. Rilasciata dal S. Patente numero
5. Indizione 8. Categoria
10. Categoria rilasciata il
11. Categoria valere fino al
12. Restrizione

	9.	10.	11.	12.
A1				
A				
B1				
B				
C1				
C				
D1				
D				
BE				
C1E				
CE				
D1E				
DE				

ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO COMUNITARIO: PATENTE BELGA
(A titolo indicativo)

RIJBEWIJS KONINKRIJK BELGIE

1. Steven

2. Anne-Marie M.E.

3. 01.04.73 D-53170 Bonn

4a. 01.07.96 4c. B-9000 Gent

4b. 30.06.06

5. DA 003 360

6. FOTO

7. AM Stever

9. ☐ A ☐ B

PERMIS DE CONDUIRE ROYAUME DE BELGIQUE

1. Quentin

2. Maria N.E.

3. 01.04.73 B-7000 Mons

4a. 01.07.96 4c. B-1180 Uccle

4b. 30.06.06

5. DA 003 361

6. PHOTO

7. M Quentin

9. ☐ A ☐ B

81

ISSN 0254-1505

COM(95) 166 def.

DOCUMENTI

IT

07

N. di catalogo : CB-CO-95-187-IT-C

ISBN 92-77-88381-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo